

**FRONTIERE E CONFINI «POROSI» NEL TEMPO E NELLO SPAZIO:
CENTRO, PERIFERIA E AUTONOMIE REGIONALI ALLA LUCE DEL
PENSIERO DI GIORGIO LOMBARDI***

MICHELE ROSBOCH**

Abstract: the essay examines the theme of borders and frontiers in the light of Giorgio Lombardi's work and from historical perspective; in particular, it addresses the issues of center-periphery relations and autonomies. The events of regional and territorial autonomy are today of particular practical and theoretical importance.

Keywords: Frontiers – Autonomies – Giorgio Lombardi

1. Premessa

Come tutti i giuristi attenti alla storia, Giorgio Lombardi riconosceva nella dimensione temporale e del divenire una caratteristica fondamentale del fenomeno giuridico, a ogni livello.

Tanto più questo vale, a suo dire, per le dinamiche riguardanti gli assetti fondamentali degli ordinamenti e in particolare per l'evoluzione (o la stabilità...) dei valori fondanti gli ordinamenti giuridici, oltre che delle istituzioni centrali e periferiche, posti a presidio dei diritti e delle prerogative ineludibili dei singoli e delle organizzazioni comunitarie.

Fra i molti temi sui quali gli scritti di Giorgio Lombardi (e in specie quello dedicato a «Spazio e frontiera») offrono chiavi di lettura e spunti molti significativi c'è senz'altro quello dei rapporti fra centro e periferia, su cui vorrei proporre qualche considerazione storica e qualche riflessione anche a partire dalla ricorrenza dei cinquant'anni dall'istituzione delle Regioni a Statuto ordinario: 1970-2020¹.

*Il presente lavoro trae origine dal convegno internazionale promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino dal titolo «Spazio e frontiera. In ricordo di Giorgio Lombardi (1935-2010)» e svoltosi in modalità webinar il 2 ottobre 2020 in occasione del decennale della scomparsa di Giorgio Lombardi ed è destinato – con qualche modifica – anche agli *Atti* di tale iniziativa; di Giorgio Lombardi «Politica.eu» ha pubblicato lo scorso anno un significativo scritto inedito: cfr. M. Rosboch, 2020.

**Michele Rosboch, Professore associato di storia del diritto medievale e moderno (IUS/19), Università degli studi di Torino. Email: michele.rosboch@unito.it.

2. Fra Antico Regime e Restaurazione

Gli assetti degli ordinamenti locali in Italia nell'Antico Regime risentono ancora, per molti versi, del diffuso pluralismo istituzionale medievale, in cui il prevalente valore degli assetti comunitari costituiva l'ossatura dell'intera società.

Numerose tracce profonde di tale quadro permangono anche in epoca moderna, misurandosi con il protagonismo dei nascenti Stati, nei quali in molti episodi si misura una crescente conflittualità fra i sovrani e le autonomie locali e fra nuove tendenze centralistiche e antichi privilegi territoriali.

Giorgio Lombardi ha illuminato tali dinamiche attraverso l'analisi delle vicende della «Guerra del sale» e delle autonomie comunali dell'area cuneese in epoca moderna; ne emerge un quadro estremamente complesso, ricco di relazioni interistituzionali e all'insegna di un ancora diffuso pluralismo organicista, in cui – peraltro – si vedono all'opera spinte accentratrici e nuove forme di controllo dei territori messe in atto dai sovrani².

Si possono pertanto rilevare presenze di numerose frontiere interordinamentali (incluse quelle cetuali), vecchie e nuove, più o meno aperte o «porose»³.

Proprio il livello locale, in specie comunale, costituisce l'entità di riferimento per la gran parte delle attività quotidiane e la stessa giustizia si amministra per lo più in questo spazio comunitario, a sua volta inserito in contesti aggregati di dimensione maggiore, fino a giungere – per successive mediazioni – alla dimensione statale in cui opera e da cui si diparte l'esercizio della sovranità regia⁴.

Con specifica attenzione al percorso istituzionale degli Stati sabaudi, assume importanza particolare il Regolamento dei pubblici di Carlo Emanuele III del 1775, volto a

¹ Oltre ai contributi scientifici di grande rilievo, di cui si farà cenno, Giorgio Lombardi fu direttamente impegnato nella costruzione delle autonomie regionali e – in particolare – di quella della Regione Piemonte. Nel biennio 1974-1976 fu infatti nominato presidente di Ires-Piemonte (istituto di ricerca regionale, disegnato sulla scorta del preesistente Istituto di ricerca provinciale) con la legge del 1974. L'attività della presidenza Lombardi diede particolare impulso all'organizzazione dell'Ente e alle ricerche socio-economiche. Cfr. Ires Piemonte, 1975 e Id., 1988; Giorgio Lombardi è stato anche fra gli animatori degli «Stati Generali del Piemonte» (coordinati da Arnaldo Bagnasco), che si svolsero fra il 1997 e il 2000 su impulso della presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte. Significativo è stato poi l'incarico nazionale di Presidente dell'Istituto delle Regioni del CNR.

Fra i molti ricordi di Giorgio Lombardi, mi permetto di richiamare per tutti quello di un maestro come Gian Savino Pene Vidari, profondamente legato a Giorgio Lombardi e improvvisamente scomparso nel novembre del 2020: G.S. Pene Vidari, 2010.

² Cfr. G. Lombardi, 1986, 39-178. Con riferimento sempre agli Stati sabaudi, ricade in questo ambito anche l'istituto della «interinazione» degli atti sovrani: G. Lombardi, 2012, 73-114. Di rilievo anche la ricostruzione delle vicende delle autonomie locali nel cuneese: G. Lombardi, 2012, 139-165.

³ A tale espressione ha fatto riferimento la relazione di Mario Dogliani nel convegno torinese del 10 ottobre 2020 a partire dal saggio lombardiano su *Spazio e frontiera tra uguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto*, in G. Lombardi, 2012, 539-559; per interessanti notazioni interdisciplinari sul tema si vedano: F. Ferlaino-D. Iacobucci-C. Tesoro, 2017; in prospettiva storica A.M. Hespanha, 1982, 455-510 e P. Marchetti, 2001.

⁴ Per tutti cfr. L. Mannori-B. Sordi, 2001; a questi argomenti si aggiunge quello dell'importanza dei corpi intermedi e della loro evoluzione nella storia, su cui cfr. per tutti P. Grossi, 2015.

operare una prima razionalizzazione del regime giuridico dei comuni del Regno; pur prevedendo numerose eccezioni per le città maggiori (fra cui Torino, Nizza e Chambéry), il provvedimento è un deciso passo verso l'accentramento e il ridimensionamento degli spazi di autonomia⁵.

Si tratta di una normativa di rilievo, volta soprattutto a operare un controllo delle spese dei comuni (il che sarà una costante anche dei progetti e degli interventi successivi) e limitare, per quanto possibile, l'ingerenza sulle comunità locali da parte di nobili e feudatari⁶.

In questo senso, se le frontiere interne dello Stato tendono a cadere anche attraverso questi interventi regi, restano ben saldi i confini cetuali, anche all'interno delle stesse realtà locali, così come gli ambiti propri di giurisdizioni extra-statali, come quella ecclesiastica⁷.

Peraltro, in linea generale, la dialettica fra centro e periferia e la decisa spinta verso l'accentramento delle funzioni e delle decisioni politiche costituiscono – pur con sfumature diverse e qualche eccezione – una cifra essenziale nell'evoluzione dello Stato moderno, come ben osservato da Lorenzo Ornaghi: «Ora, che l'intera vicenda dello Stato moderno possa essere fatta coincidere con il faticoso tentativo di costruire (e poi di salvaguardare) un unico centro della titolarità e della gestione del potere politico, è interpretazione che la stragrande maggioranza della storiografia non sembra disposta a revocare in dubbio»⁸.

Il tornante napoleonico incide anche sugli assetti periferici nei territori degli Stati sabaudi, realizzando l'inserimento dei territori sabaudi nella nuova organizzazione francese, fortemente accentrata, e impostata sulla preponderanza delle prefetture sulle istituzioni locali⁹.

Inoltre, è proprio in questo periodo storico che si perfeziona - anche se non in modo irreversibile per i territori sabaudi – la sostanziale liquidazione delle comunità politiche, delle corporazioni e dei corpi intermedi, caratterizzati nel corso dell'Antico Regime da una notevole «porosità» e pluriformità¹⁰.

⁵ Nello stesso periodo storico si registrano significativi interventi sovrani nei confronti delle autonomie locali anche in Toscana: cfr. L. Mannori, 2019b, 221-253.

⁶ G. Lombardi, *Le origini*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte*, in M. Dogliani-J. Luther-A. Poggi, 2018, 4-8: «La realtà è che il meccanismo delle strutture del potere in Piemonte è sempre stato largamente accentrato per secoli» (*Ibidem*, 8).

⁷ Giorgio Lombardi ha osservato con molta acutezza, a proposito della libertà religiosa, a che essa assume in Antico Regime soprattutto il volto di una difesa delle prerogative (e delle frontiere...) delle comunità, mentre a partire dal secolo XIX l'attenzione si sposta sulla tutela dei diritti individuali: si veda G. Lombardi, 2012, 435-469). Mi permetto rimandare per alcune considerazioni generali sul tema a M. Rosboch, 2018, 237-260. Sugli Stati sabaudi in generale, ottimi spunti in P. Bianchi-A. Merlotti, 2017; molto significativa è anche la ricostruzione di Arturo Carlo Jemolo a cui Giorgio Lombardi fa spesso riferimento nei suoi scritti: A.C. Jemolo, 1948, in specie 13-240.

⁸ L. Ornaghi, 1983/1984, 49; cfr. anche per significative osservazioni generali P. Cappellini, 2018, 117-140.

⁹ Sull'evoluzione delle vicende delle amministrazioni locali, in generale, A. Petracchi, 1962; nello specifico, fra i molti e S. Mannoni, 2000, 30-37 e C. Ghisalberti, 1987, 37-54.

¹⁰ Per tutti, A. Pennini, 2017, 71-98.

Con il ritorno della dinastia sabauda sul trono si procede rapidamente al ripristino della normativa e degli assetti amministrativi precedenti al 1799, pur con qualche modifica e innovazione; in special modo a partire dai primi anni del regno di Carlo Felice si mettono in cantiere alcune ipotesi di riforma delle amministrazioni comunali anche in seguito ad un'accurata indagine sulle necessità delle comunità locali avviata dagli intendenti sabaudi¹¹.

Gli interventi di Carlo Felice prima (a partire dal significativo ritorno ai giuramenti dei nobili e degli ecclesiastici richiesti nel 1821-1822)¹² e di Carlo Alberto poi (a iniziare dall'istituzione del Consiglio di Stato nel 1833)¹³ vanno nell'ottica di assicurare una sorta di controllo centrale operato attraverso l'amministrazione delle comunità - specialmente per quanto concerne le spese - e avvalendosi in primo luogo delle capacità della nobiltà locale¹⁴.

Pur in un contesto caratterizzato da un certo accentramento, non si riscontra di per sé una ostilità nei confronti delle autonomie locali, soprattutto quelle più risalenti, considerate anche un possibile antidoto rispetto alle più radicali idee 'liberali'¹⁵.

Nelle articolazioni territoriali dei poteri locali tendono poi ad affermarsi anche le istituzioni provinciali quali aggregazioni sovracomunali, introdotte a partire dal 1814 sotto l'egida degli intendenti, mentre è del tutto assente una previsione di stampo regionale¹⁶.

Come emerso anche da alcuni recenti studi avviati in particolare dalla scuola storico-giuridica torinese, il periodo della Restaurazione sabauda (in specie a partire da Carlo Felice) si caratterizza dunque per un cauto, ma serio e organico, disegno riformista, sia per quanto concerne le istituzioni centrali, sia per quanto riguarda gli assetti periferici¹⁷.

Tali ricerche si sono significativamente collocate nella linea del quadro delineato da Giorgio Lombardi, che ha individuato proprio nella Restaurazione sabauda un importante laboratorio costituzionale e istituzionale alternativo al modello individualista di stampo

¹¹ Per una recente ricostruzione mi permetto di rinviare a M. Rosboch, 2017.

¹² Su cui cfr. M. Rosboch, 2019.

¹³ Su cui *Atti del convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, 1983 (con significativi saggi, fra gli altri, di Giorgio Lombardi, Gian Savino Pene Vidari, Elio Casetta e Alberto Romano) e C. Franchini, 2011.

¹⁴ Cfr. E. Genta, 2012, 14-25.

¹⁵ E. Genta, 2000, 119-144.

¹⁶ Si veda per tutti A. Petracchi, 1962, 43-58.

¹⁷ Su un piano filosofico-politico, significativa è l'osservazione generale di Augusto Del Noce, perfettamente in linea con l'impostazione lombardiana: «Occorre anzitutto definire esattamente la differenza tra la restaurazione politica come fu operata dalla Santa Alleanza e la restaurazione ideale. La restaurazione politica ha in mente il ritorno al '700 senza la rivoluzione francese; e utilizza il cattolicesimo come forza che può rendere possibile questo ritorno. La sua vera coscienza filosofica è nella trascrizione pessimistica della filosofia francese del '700. Pessimismo che si genera dall'impressione che non siano le idee a muovere la realtà, ma che esse si inseriscano nel corso storico come strumenti di forze che se ne servono per scopi che non hanno mai il carattere dell'universalità: l'impressione, insomma, antiplatonica, quella che è il fondamento dell'antiplatonismo di ogni tempo» (A. Del Noce, 1961, 27); sugli aspetti politico-giuridici, per tutti, G.S. Pene Vidari, 1983, 416-422; M. Meriggi, 2002 ed E. Genta, 2012, 9-40.

illuminista e post-giacobino, ma piuttosto fondato sul recupero dei valori 'immutabili' (o tradizionali) e sul ruolo pubblico-istituzionale dei ceti e dei corpi intermedi¹⁸.

In questa logica, i vincoli reciproci sono assicurati, pur all'interno del ruolo sovrano e catalizzante della monarchia, dalla presenza di limiti e frontiere più o meno permeabili rispetto agli interventi del governo centrale.

Ritornando alle vicende delle amministrazioni locali e del nesso centro-periferia negli Stati sabaudi, i progetti innovativi messi in cantiere negli anni Venti e Trenta del secolo XIX non vengono portati a termine, limitandosi ad alcune modifiche del risalente Regolamento dei pubblici e alla precisazione del ruolo degli intendenti e degli uffici centrali nei confronti delle spese comunali¹⁹.

Nel complesso la Restaurazione sabauda si presenta come un significativo «laboratorio», seppur incompiuto, alla ricerca di soluzioni istituzionali equilibrate e senza rotture con la consolidata tradizione amministrativa piemontese, muovendosi in un terreno complesso e sensibile come quello delle amministrazioni locali, «con somma cautela e maturità di giudizio»²⁰.

Cautela e moderazione che si possono riscontrare anche nei successivi provvedimenti del periodo antecedente allo Statuto albertino: mi riferisco all'Istruzione Pralormo²¹ (interpretativa del quadro delle disposizioni vigenti) e alle disposizioni del 1841/43, che ridefiniscono il ruolo delle province e delle divisioni, governate rispettivamente dall'intendente e dall'intendente generale, e contenenti pure degli embrionali corpi consultivi a livello intermedio, senza peraltro mutare il quadro generale delle autonomie locali nel generale assetto degli Stati sabaudi²².

Nel complesso, anche le autonomie locali - dai comuni alle province - s'inseriscono in un quadro caratterizzato da una certa «antagonismo» fra centro e periferia, pur concorrendo tutte le istituzioni (e *in primis* il neoistituito Consiglio di Stato) a delineare un assetto costituzionale e rappresentativo vero e proprio: «Uno dunque è il rapporto di rappresentatività istituzionale, ma la stessa tendenza, chiaramente organicistica non si limita al profilo dei collegamenti con i corpi locali (è chiara in questo una derivazione delle ideologie tipiche della Restaurazione caratterizzate da un istituzionalismo che si tinge di

¹⁸ G. Lombardi, 2012, 115-138.

¹⁹ Cfr. M. Rosboch, 2019, 27-80.

²⁰ L'efficace espressione è contenuta in: «Istituzioni e stabilimenti pubblici tendenti a procurare il maggior grado di prosperità dei Regi Stati. Transunto analitico delle relazioni degli Intendenti state trasmesse a tale riguardo alla regia segreteria di segreteria di Stato» (in ASTo, Corte, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo n. 18, p. 31); cfr. M. Rosboch, 2019, in specie 48-50.

²¹ Mi riferisco alla «Istruzione per l'amministrazione dei Comuni approvata da Sua Maestà. In data 1.o d'aprile 1838» (in «Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna», n. 6 (1838), 69-263), edita in A. Petracchi, 1962, II, 158-248, su cui E. Genta, 2015, 449-457. Sul modello francese fondamentale S. Mannoni, 1994-1996.

²² G. Lombardi, in M. Dogliani, J. Luther, A. Poggi, 2018, 8-9; non va dimenticato che le disposizioni comunali (derivanti dagli antichi statuti) avevano cessato di esistere quale diritto vigente con l'entrata in vigore del codice civile albertino del 1837.

colori corporativi)ma comprende anche profili individualistici del rapporto, giungendo a fare del Consiglio il portavoce presso la Corona delle doglianze, dei tori, degli abusi sia dell'Amministrazione attiva, sia dei corpi sociali»²³.

Assai più innovativo è invece il Regio editto 27/11/1847, ispirato da Giacomo Giovanetti, che ridisegna le amministrazioni comunali con notevoli novità e aperture, tanto da essere considerata una sorta di anticipazione della stessa futura costituzione, che – peraltro – ne decreterà da lì a poco il superamento²⁴.

Proprio con lo Statuto e la successiva legge sulle amministrazioni locali del 1848 si realizza il superamento della concezione eclettica e per lo più organicistica della Restaurazione, che vedeva nelle comunità territoriale l'ambito, seppur minimo, di garanzia dei diritti e della rappresentatività²⁵.

Il passaggio al costituzionalismo implica l'assunzione da parte dello stesso Statuto dell'onere di garantire le prerogative dei cittadini e al parlamento il compito di assicurare la rappresentanza dei territori e dei diversi interessi, derubricando i compiti degli enti locali verso lo svolgimento di funzioni amministrative decentrate e prevalenti rispetto a quelle di governo delle comunità, pur salvaguardando alcuni elementi elettivi e democratici²⁶.

Assai scarso è nel decennio di «preparazione» lo spazio per la previsione di effettive istituzioni locali intermedie di stampo regionale e una conseguente impostazione di tipo federalista, prevalendo piuttosto l'attenzione alla riorganizzazione dei comuni e delle forme di aggregazione sovracomunale, come le province e le divisioni²⁷.

La riforma Rattazzi del 1859, esito di una complessa gestazione e di un significativo dibattito politico e parlamentare, certifica la prevalenza della tendenza accentratrice e il

²³ G. Lombardi, 2012, 135.

²⁴ Per tutti C. Pecorella, 1995, 619-627

²⁵ in generale, per tutti, L. Mannori, 2019, in specie 138-192; recentemente, spunti interessanti in P. Casana, 2020.

²⁶ Come scrive Giorgio Lombardi: «L'editto del 27 novembre 1848 e la legge del 7 ottobre 1848 sono molto importanti perché segnano veramente il passaggio dalla concezione del potere locale da un meccanismo ancora largamente organicistico a delle timide manifestazioni di ritorno a quella democrazia che aveva caratterizzato i Comuni fin dalle loro origini» (G. Lombardi, in M. Dogliani, J. Luther, A. Poggi, 2018, 9); nel complesso: «Quel che preme rilevare è che la rivoluzione costituzionale del '48 non segnò solo la fine virtuale dell'assolutismo, ma anche quella di un ordine politico tardo-medievale, compromesso, ma non certo sradicato dalle riforme settecentesche e dall'esperienza napoleonica. L'essenza di tale ordine stava nella sua struttura intrinsecamente corporativa e composita; e parallelamente nel suo configurare lo Stato non come soggetto intenzionato, portatore di una volontà e di un programma totalizzanti, ma come il semplice contenitore di una pluralità di soggetti politici minori, di cui esso era chiamato a garantire l'equilibrio. La scommessa del biennio riformatore fu appunto quella di rimettere al passo questo «Stato di repubbliche» con i nuovi sviluppi del costituzionalismo occidentale senza sconfessarne i valori di fondo. Il che significava, in primo luogo, riuscire ad innestarsi sopra la dimensione della libertà politica (fino ad allora ad esso completamente ignota), facendola scaturire da quelle libertà domestiche, periferiche e semiprivato, che da sempre ne avevano caratterizzato l'ordito» (L. Mannori, 2019a, 139)

²⁷ Ancora Luca Mannori, in un'ottica assai vicina a quella di Giorgio Lombardi, osserva come: «L'antica figura dello Stato-consociazione venne così definitivamente archiviata; e con essa svanì pure l'alternativa federalista che, benché formalmente sepolta solo all'indomani dell'unità. Costituì a tutti gli effetti la vera, grande vittima istituzionale della svolta quarantottesca» (L. Mannori, 2019a, 167).

forte controllo governativo sulle istituzioni locali, riconoscendo una scarsa libertà a livello locale, con autonomia amministrativa (ma non politica!), e senza lasciare spazio per evoluzioni federalistiche o regionaliste.

Questa riforma degli assetti del governo e delle amministrazioni locali supera e vanifica le proposte maggiormente liberali e autonomistiche provenienti, ad esempio dall'ambiente cavouriano (di cui si è occupato Enrico Genta)²⁸, distanziandosi anche notevolmente dalla strada indicata dalla «Commissione Giulini» per la Lombardia, il che non renderà agevole la strada della successiva unificazione amministrativa²⁹.

È quindi di tutta evidenza che dal 1848 al 1859 si consuma in forza dei principi statutari e delle diverse normative sulle amministrazioni locali, il progressivo sfaldamento di tutte le frontiere interne agli Stati sabaudi, avviandosi, pur con eccezioni e sopravvivenze di confini fattuali, verso la pienezza dello Stato liberale, individualista ed egualitario ben delimitato e presidiato nei suoi confini esterni³⁰.

3. I nodi irrisolti dell'unificazione nazionale

Il passaggio all'unificazione nazionale vede emergere fin da subito alcuni significativi nodi problematici per quanto riguarda gli assetti amministrativi e i rapporti fra centro e periferia.

Al di là delle discussioni accademiche e di alcune prese di posizione in senso federalista di significative personalità pubbliche (per lo più cattoliche come Stefano Jacini o liberali come Marco Minghetti)³¹, l'orientamento prevalente delle élites liberali è quello di riproporre su scala nazionale il modello sabauda del 1859, ritendendo consoni agli obiettivi dell'unificazione l'accentramento amministrativo e l'indifferenziazione del trattamento giuridico delle realtà locali e territoriali³².

Di conseguenza, nel neonato Stato unitario non si riscontrano frontiere interne di sorta né dal punto di vista territoriale, né da quello del trattamento giuridico di soggetti o di comunità³³.

Una gran parte della storiografia risorgimentale e unitaria ha salutato con favore tale scelta volta a dare corpo ai cardini di un certo liberalismo, pur non nascondendo le difficoltà applicative di tale decisione³⁴.

²⁸ E. Genta, 2000, *passim*.

²⁹ Per tutti N. Raponi, 1967.

³⁰ Cfr. E. Genta, 2000, 167-205; osservazioni importanti in R. Romanelli, 1995, 126-186.

³¹ Su cui si vedano F. Traniello, in F. Benvenuti, G. Miglio, 1969, I, 445-461 e A. Berselli, *Ibidem*, 319-348.

³² A. Petracchi, 1962, 243-386; cfr. anche E. Genta, 2012, 128-146; mi permetto di rinviare anche a E. Genta, M. Rosboch, 2021, 11-19.

³³ Per tutti, con riguardo al complesso dell'unificazione: G. Astuti, 1966 e G.S. Pene Vidari, 2015, 519-566.

³⁴ Fra i molti, C. Ghisalberty, 1987, 147-167 e R. Romanelli, 1995; estremamente significativo anche N. Matteucci, 1972.

La posizione di Giorgio Lombardi, a ben vedere, tende a discostarsi da questa lettura; collocandosi nella scia di riflessioni avviate soprattutto in occasione del centenario dell'unificazione amministrativa e legislativa del Regno d'Italia (1965), anch'egli osserva come debbano osservarsi alcune gravi aporie del disegno unitario, e numerose occasioni mancate per il riconoscimento di un effettivo pluralismo istituzionale e di utili differenziazioni (con relativi confini e frontiere, seppur labili) a livello territoriale³⁵.

Al di là delle riflessioni terminologiche sulle ragioni del «federalismo» o del «regionalismo» la questione è fondata e degna di ampia considerazione in prospettiva storica e istituzionale.

Infatti, sapendo ben distinguere le ragioni delle autonomie dal mero decentramento, a un esame attento non si può non osservare come si sia realizzata dopo l'unificazione una pericolosa convergenza fra parlamentarismo e accentramento amministrativo, rendendo difficile il sorgere di una vera coscienza nazionale favorendo così soprattutto le ragioni della burocrazia³⁶.

L'assenza di forme di vero autogoverno e di autonomia a livello locale non ha favorito - a ben vedere - la diminuzione dei divari territoriali, né la stabilità degli esecutivi, ma piuttosto una certa frammentazione della rappresentanza e la latente contrapposizione fra Stato e società tipica della visione centralizzata prevalente nella Destra storica e legittimata poi anche dalla Sinistra, che ha caratterizzato gran parte della parabola postunitaria³⁷: «Le venature post-giacobine del pensiero della sinistra storica, l'esigenza pratica, poi, di controllare dal centro la periferia attraverso gli organi decentrati del potere governativo (basti pensare alla posizione dell'istituto prefettizio nell'ambito dell'ordinamento italiano post-unitario) spiegano le ragioni del forte accentramento amministrativo che segna tutta la vicenda del nostro diritto pubblico, dalle leggi amministrative di unificazione fino alle nuove leggi comunali e provinciali»³⁸.

In questo quadro si può rilevare, in assenza di autonomie ampie a livello regionale, lo sviluppo della Provincia quale ente non originario (quale era, invece, in forza di una risalente tradizione ora frustrata, il comune), ma piuttosto come «istituzione di supporto» a interessi diffusi, realizzando una sorta di «frontiera intermedia» assai labile e limitata con una serie di competenze circoscritte³⁹.

Anche la successiva evoluzione dello Stato unitario prosegue in questa direzione di

³⁵ Cfr. per tutti G. Miglio, in F. Benvenuti, G. Miglio, 1969, I, 25-43 e Id., 1960, 56-68.

³⁶ Come afferma con chiarezza proprio G. Lombardi, 2012, 485-519; ha osservato Enrico Genta: «Accentramento e parlamentarismo "si perturbano" a vicenda, con la produzione di un sistema ibrido, che Jacini chiama regime pseudoparlamentare, caratterizzato dalle pulsioni locali sul parlamento, i cui deputati finiscono per essere dei sollecitatori di favori, dando vita ad un centralismo che si muove su esigenze clientelari. Da qui derivava per l'esecutivo la notevole ed evidente instabilità politica, che contrassegnò, com'è noto, l'esperienza postunitaria» (E. Genta, 2012, 145-146).

³⁷ G. Miglio, in F. Benvenuti, G. Miglio, 1969, I, 45-63; in generale significativo F. Cassella, 1997.

³⁸ G. Lombardi, 2012, 567

³⁹ G. Lombardi, *ibidem*.

accentramento e scarsa attenzione, oltre che delle autonomie locali, anche delle comunità e dei corpi intermedi, acuendo il deficit di legittimazione democratica e popolare, che sfocia nella crisi di fine secolo e nelle significative incrinature dello Stato liberale che caratterizzano poi l'avvio del secolo XX, senza riuscire a sciogliere i nodi irrisolti e le aporie dello Stato unitario⁴⁰.

Nel successivo periodo fascista, fra le dinamiche proprie di una dittatura (non priva di elementi totalitari e organicisti)⁴¹, va evidenziata anche quella della ricomprensione delle istituzioni locali, prive di qualunque autonomia e con l'abolizione dell'elettività dei consigli comunali (con i sindaci sostituiti dai podestà di nomina governativa) nel contesto del corporativismo, passando quindi da una minima autonomia e connessa rappresentanza locale (e nazionale) su base individualistica a un ente locale del tutto rispondente allo Stato centrale, per cui il processo di «centralizzazione delle amministrazioni locali conclude il suo ciclo»⁴².

4. Autonomie locali e Regioni

L'intenso dibattito svoltosi in seno all'Assemblea costituente e il conseguente testo costituzionale disegnano un assetto fondato sul pluralismo istituzionale e sulla centralità delle comunità intermedie e delle «formazioni sociali» (art. 2)⁴³, unitamente a un motivato equilibrio fra diritti e doveri⁴⁴; peraltro, i successivi sviluppi politico-istituzionali – determinati da svariate ragioni, incluso lo 'strapotere' dei partiti – hanno evidenziato la permanenza di un radicato statalismo e una netta prevalenza della dimensione dei diritti a scapito di quella dei doveri, determinando non pochi squilibri a livello sociale e istituzionale⁴⁵.

In tale contesto assumono grande rilevanza le vicende costituzionali delle autonomie

⁴⁰ Sempre Giorgio Lombardi osservava, a proposito di Piero Gobetti: «La proporzionale, le libertà civili, politiche, economiche, la primazia dell'assemblea elettiva – oltre alla forma repubblicana – costituiscono le linee essenziali di altrettanti punti di riferimento del pensiero costituzionalistico di Piero Gobetti, forse proprio perché verso l'esperienza francese, l'amaro confronto con la pratica costituzionale italiana significava per lui *il volto d'ombra*, l'evoluzione bloccata, lo stato assistenziale incipiente, la degenerazione del parlamentarismo, il trasformismo e infine l'unanimità, prima *indotto*, poi *imposto* dal nuovo regime che travolse quello che restava dell'antico liberalismo italiano» (G. Lombardi, 2012, 610); in generale, sulla scorta di S. Romano, 1969, si vedano per tutti: A.C. Jemolo, 1954 e P. Grossi, 2012.

⁴¹ Come magistralmente messo in evidenza da Giorgio Lombardi nell'introduzione alla ristampa del volume di Alberto Aquarone sulle vicende dello Stato fascista: G. Lombardi, in A. Aquarone, 1995, XI-XXIII; sulle vicende del corporativismo cfr. I. Stolzi, 2007.

⁴² G. Lombardi, 2012, 569.

⁴³ Per tutti, P. Grossi, 2015, in specie 61-79 e M. Fioravanti, 2017 e in prospettiva sociologica P. Donati, M.S. Archer, 2015; mi permetto di rimandare anche a G. Quaglia, M. Rosboch, 2018.

⁴⁴ Su cui si sofferma G. Lombardi, 1967: significativamente si tratta della sua prima monografia!

⁴⁵ Tale percorso è delineato con precisione in L. Antonini, G. Lombardi, 2005, 25-71, che riprende L. Antonini-G. Lombardi, 2003, 155-185; recenti considerazioni, fra i moltissimi, in N. Zanon, 2021, 86-98; inoltre, cfr. fra i molti: F. Pallante, 2018 e A. Poggi, 2014.

locali, disegnate, com'è noto, nel Titolo V della seconda parte del testo costituzionale sulla scorta del dettato dell'art. 5⁴⁶.

Giorgio Lombardi ha seguito attentamente nel corso della sua vita accademica e istituzionale l'evoluzione del tema, segnalando a più riprese i motivi e le conseguenze - per lo più negative - del ritardato avvio delle Regioni a statuto ordinario nel nostro paese; oggi, nel cinquantesimo della loro istituzione, le sue osservazioni si rivelano quanto mai feconde e per molti versi 'profetiche'⁴⁷.

Nel riflettere a più riprese sui temi del federalismo e del regionalismo in Italia (senza mai dimenticare la prospettiva comparatistica), Lombardi ha messo anzitutto in evidenza la profonda differenza fra lo Stato federale - o delle autonomie - e il semplice regionalismo: il primo attiene alla profonda natura pluralistica della sovranità statale (ammettendo al suo interno la presenza di vere e proprie frontiere politiche e istituzionali), mentre il secondo, pur realizzando un significativo decentramento, si limita a una riorganizzazione (senza nuovi 'confini' giuridici) dello Stato unitario⁴⁸.

Il regionalismo italiano, pur mosso da lodevoli intendimenti, su tutti quello di realizzare una effettiva convergenza fra Stato sociale e dimensione locale, si è però dimostrato - soprattutto prima della riforma del 2001 del titolo V della Costituzione - non del tutto in grado di scalfire il centralismo statale, rimanendo anche per lo più appiattito su vecchi sistemi di potere locale: «Il disegno del Costituente era infatti quello di costruire la Regione come un ente costituzionale imperniato sulla propria autonomia legislativa, e come tale ente *politico* perché munito di potestà legislativa e proprio per questa specifica ragione, appunto ente politico-istituzionale. ... Però al momento dell'attuazione delle Regioni era proprio quel momento ad essere entrato in crisi, e la configurazione delle Regioni come *enti di governo* non era altro che una prima percezione di quella crisi, e forse celava un'intenzione *mediatrice* tra il disegno del costituente e quello che si presentava come la nuova realtà, che avrebbe segnato di sé la trasformazione del modello costituzionale originario. Da ciò è dunque segnata la successiva evoluzione dell'istituzione regionale in Italia verso la direzione di una sempre maggiore incidenza del momento amministrativo rispetto a quello legislativo, e ritengo che ciò sia essenzialmente dovuto al lungo periodo di inattuazione dell'ordinamento regionale»⁴⁹.

La lunga citazione fa ben vedere l'attenzione di Giorgio Lombardi al momento istituzionale; in effetti, esso è centrale per comprendere anche le linee di evoluzione più recenti, in cui sono emerse tendenze diverse all'interno del regionalismo italiano: fra queste egli sottolinea quella volta a evidenziare la centralità delle competenze amministrative delle Regioni (a seguito soprattutto del DL 616 del 1977, ad esempio in materia sanitaria) e quella imperniata sul considerare le Regioni quale ente di

⁴⁶ Per tutti, S. Staiano, 2017; in prospettiva storica, F. Bonini, 2004.

⁴⁷ Cfr. ad esempio G. Lombardi, 2000, 11-19; recenti considerazioni di rilievo in T. Cerruti, 2020.

⁴⁸ G. Lombardi, 1984, 97-104 e Id., 1997, 233-236.

⁴⁹ G. Lombardi, 2012, 576-577.

promozione economico-sociale dei territori⁵⁰.

Gli sviluppi successivi al 2001 (salutati con favore da Giorgio Lombardi)⁵¹ hanno consentito di recuperare, per certi versi, il ruolo «costituzionale» delle Regioni, pur acuendo notevolmente la conflittualità giuridica e politica fra Stato e Regioni e dovendosi registrare la difficoltà di dare applicazione, soprattutto a livello fiscale, agli auspicati progetti di «federalismo differenziato»⁵².

Nel complesso, il tormentato sviluppo delle autonomie regionali ha messo in evidenza l'importanza di una rinnovata considerazione del valore delle rappresentanze territoriali e locali, così come delle diverse aggregazioni politiche e sociali: la rivendicazione di nuovi ambiti di «sovranità» da parte delle Regioni, trova infatti in tali dimensioni la sua legittimazione istituzionale, giustificandosi così la necessità di nuove frontiere «porose» a presidio delle autonomie e a difesa delle ragioni delle comunità⁵³.

Le Regioni debbono quindi collocarsi secondo il disegno costituzionale quali: «Istituzioni del pluralismo e al tempo stesso livello di governo della società, con forte accentuazione delle componenti sociali»⁵⁴.

Con riferimento alla stretta attualità, proprio i mesi appena trascorsi caratterizzati dall'emergenza sanitaria hanno portato all'attenzione di tutti l'importanza degli assetti istituzionali e il fondamentale ruolo delle Regioni come espressione e sintesi di comunità territoriali, con una propria storia e proprie caratteristiche, la cui valorizzazione concorre alla crescita di tutto il tessuto nazionale.

Sono emerse nell'ultimo anno soluzioni diverse fra le varie Regioni per far fronte alle emergenze, come è ovvio che sia trattandosi di istituzioni autonome e rappresentative, così come è stato messo in alcuni casi a dura prova il nesso essenziale fra centro e periferia, soprattutto con riguardo ai temi fondamentali della salute e delle libertà dei cittadini: è valutando con serietà i risultati delle diverse scelte e dei diversi modelli attuati che si può contribuire allo sviluppo generale⁵⁵.

Il corretto equilibrio risiede probabilmente nel principio-guida individuato dalla nostra Costituzione (art. 118) a questo proposito: quello della sussidiarietà, intesa come reciproca responsabilità e aiuto a giovamento del bene comune e della vita democratica: «Il principio di sussidiarietà è decisivo per la democrazia sostanziale e per i diritti di libertà»⁵⁶.

⁵⁰ Cfr. G. Lombardi, 2012, 577-579.

⁵¹ G. Lombardi, 2000, 17-19.

⁵² Cfr. per tutti L. Antonini, 2013 e M. Bergo, 2018; significativo anche F. Ferlaino, P. Molinari, 2009.

⁵³ «Ma forse è meglio ritenere che la nozione di frontiera non è una semplice nozione di spazio, ma comporta un necessario riferimento ad una serie di fenomeni aggregativi che si caratterizzano in rapporto al grado di omogeneità e di coesione che sono idonei a creare» (G. Lombardi, 2012, 558); sugli spazi della democrazia cfr. anche S. Ninatti, 2015, 137-168.

⁵⁴ Cfr. G. Lombardi, 2000, 13.

⁵⁵ Con riguardo al Piemonte, esempi significativi in *Politiche Piemonte*, 63-2020.

⁵⁶ L. Antonini, G. Lombardi, 2005, 27.

In definitiva, ieri come oggi, il cuore del regionalismo consiste infatti nell'insostituibile binomio potere-responsabilità e a esso deve ispirarsi anche un corretto progetto di ampliamento delle competenze regionali e dell'eventuale rafforzamento delle proprie «frontiere» a presidio delle ragioni delle comunità e delle identità territoriali e finalizzato a superare un certo «cripto-centralismo», percorrendo invece la strada di una «autonomia forte»⁵⁷.

5. Considerazioni finali

Il percorso storico delle autonomie e delle loro 'frontiere', che si è sommariamente delineato seguendo le acute ricostruzioni di Giorgio Lombardi, ha condotto alla stretta attualità.

Nell'attuale contesto straordinario determinato dalla pandemia, le capacità delle istituzioni di rispondere alle emergenze sono state messe a dura prova; inoltre, i decisori politici, sulla scorta della necessità sanitaria hanno creato nuovi confini e frontiere fra Regioni (o anche all'interno delle stesse...) limitando attività e spostamenti.

Si tratta certamente di situazioni emergenziali e, ci si augura, assolutamente temporanee, ma queste hanno costretto a ripensare lo stesso esercizio delle libertà individuali e comunitarie, così come il significato di concetti come l'autonomia, la sussidiarietà e la stessa democrazia⁵⁸.

Il valore delle autonomie (in specie di quelle regionali) si attesta - oggi più che mai - come presidio di una visione della democrazia non soltanto procedimentale, ma profondamente partecipativa e comunitaria, come il magistero di Giorgio Lombardi ha messo in evidenza a più riprese⁵⁹.

Inoltre, la stessa 'crisi' della globalizzazione ha fatto emergere il valore della dimensione locale e il ruolo fondamentale delle comunità quali condizioni per un armonico sviluppo della persona umana e delle stesse libertà⁶⁰.

Oggi, anche il significato della partecipazione alla vita pubblica, a partire dal livello locale deve essere profondamente ripensato, valorizzando proprio il ruolo dei diversi fenomeni aggregativi e favorendo la «ricomposizione del primato del politico» di cui si sente più che mai bisogno⁶¹.

⁵⁷ Le espressioni si trovano in G. Lombardi, 2000, 17.

⁵⁸ Spunti molto interessanti nel recente volume collettaneo: G. Palmieri, 2020.

⁵⁹ Già a partire dal volume su *Potere privato e diritti fondamentali*, 1967-1970.

⁶⁰ Recenti considerazioni generali, secondo ottiche diverse, fra i molti in G. Maddalena, R. Ruggeri, 2020 e F. Tuccari, 2020; di rilievo anche F. Fukuyama, 2018; R. Rajan, 2019 e da ultimo M. Ferraris, 2021.

⁶¹ «... determinandola [la frontiera] non già come lo spazio di validità della norma, o il limite fisico di essa, ma come l'ambito entro il quale si esprime una aggregazione idonea a esprimere una struttura sociale tale da riconoscersi secondo i criteri dell'eguaglianza e della sovranità. Se poi questa è la soluzione che si ricava dal testo della Costituzione della Repubblica, è chiara una ulteriore conseguenza: la necessità di una

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA. VV., 1983, *Atti del convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*. Giuffrè, Milano, 1983.

ANTONINI Luca, (2013), *Federalismo all'italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta. Quello che ogni cittadino dovrebbe sapere*. Marsilio, Venezia.

ANTONINI Luca, LOMBARDI Giorgio, 2003, «Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta». In *Diritto e società*, 2, 2003, 155-185.

ANTONINI Luca, LOMBARDI Giorgio, 2005, «La difficile democrazia. La speranza della sussidiarietà». In AA. VV, *Un «io» per lo sviluppo*, 25-71. Bur, Milano.

AQUARONE Alberto, 1995, *Lo Stato totalitario*, con *Introduzione* di G. LOMBARDI, Einaudi, Torino.

ASTUTI Guido, 1966, *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*. Morano, Napoli.

BENVENUTI Feliciano, MIGLIO Gianfranco (a cura di), 1969, *L'unificazione amministrativa ed i suoi protagonisti. Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, I. Neri Pozza, Vicenza.

BERGO Monica, *Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability*. ES, Napoli.

BIANCHI Paola, MERLOTTI Andrea, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*. Morcelliana, Brescia.

BONINI Francesco, 2004, *Storia della pubblica amministrazione in Italia*. Le Monnier, Firenze.

CAPPELLINI Paolo, 2018, «Critica dello Stato moderno e consistenza della politica. Per Lorenzo Ornaghi: un percorso di lettura». In *La forma dell'interesse. Studi in onore di Lorenzo Ornaghi in occasione del suo settantesimo compleanno*, a cura di Paolo Colombo,

ricomposizione del primato del politico, con la precisa consapevolezza della incompatibilità fra il nostro testo costituzionale e le forme degenerative che hanno potuto svilupparsi malgrado essa» (G. Lombardi, 2012, 559).

Damiano Palano, Vittorio Emanuele Parsi. Vita e pensiero, Milano, 117-140.

CASANA Paola., 2020, *L'educazione del principe. L'assetto dell'amministrazione sabauda in un manoscritto del XIX secolo*. Giappichelli, Torino.

CASELLA Fabrizio, *Profili costituzionali della rappresentanza. Percorsi storici e comparatistici*. Jovene, Napoli.

CERRUTI Tanja, 2020, *Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materia di istruzione e assistenza sociale*. ESI-Università di Torino, Napoli-Torino.

DEL NOCE Augusto, 1961, «Per una interpretazione del Risorgimento. Il pensiero politico di Gioberti». In *Humanitas*, XVI-1961, 16-40.

DOGLIANI Mario, LUTHER Jörg, POGGI Annamaria (a cura di), 2018, *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte*. Giappichelli, Torino.

DONATI Pierpaolo, ARCHER Margaret S., 2015, *The Relational Subject*. Cambridge University Press, Cambridge.

FERLAINO Fiorenzo, IACOBUCCI Donato, TESAURO Carlo (a cura di), 2017, *Quali confini? Territori tra identità e integrazione internazionale*. Franco Angeli, Milano.

FERLAINO Fiorenzo, MOLINARI Paolo (a cura di), 2009, *Neofederalismo, neoregionalismo e intercomunalità. Geografia amministrativa dell'Italia e dell'Europa*. Il Mulino, Bologna.

FIORAVANTI Maurizio, 2017, *Costituzione italiana: art. 2*. Carocci, Roma.

FRANCHINI Claudio (a cura di), *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*. Utet, Torino.

FUKUYAMA Francis, 2018, *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*. Utet, Torino.

GENTA Enrico, 2000, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1855)*. Deputazione subalpina di storia patria, Torino.

GENTA Enrico, 2012, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*. Giappichelli, Torino.

GENTA Enrico, 2015, «L'«Istruzione Pralormo» del 1838». In *Intendants et Intendance en*

Europe et dans les États de Savoie. XVII^e-XVIII^e siècles, sous la direction de Marc Ortolani, Olivier Vernier, Karine Deharbe, 449-457. Serre, Nizza.

GENTA Enrico, ROSBOCH Michele, 2021, «Prove di “regionalism” nell’Ottocento». In *Il Piemonte delle autonomie*, 2-2021, 11-19.

GHISALBERTI Carlo, 1987, *Modelli costituzionali e stato risorgimentale*. Carucci, Roma.

GROSSI Paolo, 2012, *Introduzione al Novecento giuridico*. Laterza, Roma-Bari.

GROSSI Paolo, 2015, «*Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*», a cura di M. Rosboch. Marietti, Genova.

HESPANHA António Manuel, 1982, «L’espace politique dans l’ancien régime». In *Boletim da Facultade de Direito-Universidade de Coimbra*, LVIII-1982, 455-510.

IRES PIEMONTE, 1975, *Quadro di riferimento per il Piano Regionale 1976-1980*. Ires Piemonte, Torino.

IRES PIEMONTE, 1988, *Piemonte. I trent’anni dell’Ires: evoluzione economica, sociale e territoriale del Piemonte*. Rosenberg&Sellier, Torino.

JEMOLO Arturo Carlo, 1948, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*. Einaudi, Torino.

JEMOLO Arturo Carlo, 1954, *La crisi dello Stato moderno*. Laterza, Bari.

LOMBARDI Giorgio, 1967-1970, *Potere privato e diritti fondamentali*. Giappichelli, Torino.

LOMBARDI Giorgio, 1984, *Le autonomie regionali e il potere locale*. Edizioni delle autonomie, Roma.

LOMBARDI GIORGIO, 1986, «La Guerra del Sale: Caleidoscopio di una Historia». In *La Guerra del Sale (1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco*, a cura di Giorgio Lombardi, 39-178. Franco Angeli, Milano.

LOMBARDI Giorgio, 1997, «Intervento conclusivo». In *Regione e governo locale fra decentramento istituzionale riforme. Esperienze e culture a confronto*, a cura di Silvio Gambino e Giuseppe Fabbrini, 233-236. Maggioli, Rimini.

LOMBARDI Giorgio, 2000, «Le Regioni in Italia: un cammino difficile». In *Trent’anni di*

Regione (1970-2000). Eda, Torino, 11-19.

LOMBARDI Giorgio, *Scritti scelti*, 2012, a cura di E. Palici di Suni e S. Sicardi. ESI, Napoli.

MADDALENA Giovanni, RUGGERI Riccardo, 2020, *Uomini o consumatori? Il declino del CEO capitalism*. Gran Torino, Torino.

MANNONI Stefano, 1994-1996, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, I-II. Giuffrè, Milano.

MANNONI Stefano, 2000, «L'unificazione italiana e l'accentramento napoleonico: miti e realtà». In *Le Carte e la Storia*, 3/2-2000, 30-37.

MANNORI Luca, 2019a, *Costituire l'Italia. Il dibattito sulla forma politica nell'Ottocento preunitario*. Pacini, Pisa.

MANNORI Luca, 2019b, «Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei Lumi». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero politico moderno*, 48-2019, 221-253.

MANNORI Luca, SORDI Bernardo, 2001, *Storia del diritto amministrativo*, LATERZA, Roma-Bari.

MARCHETTI Paolo, 2001, *De iure finium: diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*. Giuffrè, Milano.

MERIGGI Marco, 2002, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzional.*, Il Mulino, Bologna.

MIGLIO Gianfranco, 1960, «I cattolici di fronte all'unità d'Italia». In *L'unità d'Italia e i cattolici italiani*. Vita e pensiero, Milano, 56-68.

NINATTI Stefania, 2015, «Democrazia e cittadinanza nelle autonomie territoriali». In *Il valore delle autonomie: territorio, potere e democrazia*, a cura di Barbara Pezzini e Silvio Troilo, 137-168. ES, Napoli.

PALLANTE Francesco, 2018, *Per scelta o per destino? La Costituzione fra individuo e comunità*. Giappichelli, Torino.

PALMIERI Gianmaria (a cura di), 2020, *Oltre la pandemia. Società, salute, economia e regole nell'era del post Covid-19*. ES, Napoli.

PECORELLA Corrado, 1995, «Giacomo Giovanetti e la riforma delle amministrazioni locali sabaude del 1847». In *Id.*, *Studi e ricerche di storia del diritto*. Giappichelli, Torino, 619-627.

PENE VIDARI Gian Savino, 1983, «Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione». in *Studi Piemontesi*, XII-1983, 416-422.

PENE VIDARI Gian Savino, 2010, «Ricordo d Giorgio Lombardi (1935-2010)». In *Rivista di storia e letteratura religiosa*, XLVI- 2010, 589-592.

PENE VIDARI Gian Savino, 2015, «Note e considerazioni su unità e unificazione italiana a 150 anni dall'unificazione legislativa e amministrativa». In *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, CXIII-2015, 519-566.

PENNINI Andrea, 2017, «Dalla Societas al Citoyen. Lo anéantissement delle comunità intermedie nel percorso costituzionale della Francia rivoluzionaria». In *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale*, a cura di Michele Rosboch, 71-98. Heritage club, Torino.

PETRACCHI ADRIANA, 1962, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)*. Neri Pozza, Vicenza.

POGGI Annamaria, 2014, *I diritti delle persone: lo Stato sociale come Repubblica dei diritti e dei doveri*. Mondadori, Milano, 2014, *Politiche Piemonte*, 63-2020;

QUAGLIA Giovanni, ROSBOCH Michele, 2018, *La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica*. Aragno, Torino.

RAJAN Raghuram, 2019, *Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati*, Bocconi Editore. Milano.

RAPONI Nicola, 1967, *Politica e amministrazione in Lombardia all'esordio dell'Unità: il programma dei moderati*. Giuffrè, Milano.

ROMANELLI Raffaele, 1995, «Centralismo e autonomie». In *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di Raffaele Romanelli, 126-186. Donzelli, Roma.

ROMANO Santi, 1969, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*.

Giuffrè, Milano.

ROSOCH Michele, 2017, *Fra angustie di coscienza e ordine politico. I. Il giuramento degli ecclesiastici all'inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822)*. Ledizioni, Milano.

ROSOCH Michele, 2018, *Chiesa e ordinamenti politici: qualche riflessione fra storia e diritto*. In *Pluralismo religioso e integrazione europea. Percorsi di lettura*, a cura di Stefania Ninatti, 237-260. Giappichelli, Torino.

ROSOCH Michele, 2019, «*Con somma cautela e maturità di giudizio*». *Centro, periferia e comunità in un progetto di riforma nella Restaurazione sabauda*. ESI-Università di Torino, Napoli-Torino.

ROSOCH Michele, 2020, «Verità, diritto, politica: Giorgio Lombardi «lettore» di Luigi Giussani». In *Politica.eu*, 1-2020, 187-194.

STAIANO Sandro, 2017, *Costituzione italiana: articolo 5*. Carocci, Roma.

STOLZI Irene, 2007, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*. Giuffrè, Milano.

TUCCARI Francesco, 2020, *La rivolta della società. L'Italia dal 1989 a oggi*. Laterza, Roma-Bari.

ZANON Nicolò, 2021, «I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali». In *Federalismi.it*, 3-2021, 86-98.